



Bruxelles, 6.9.2023
COM(2023) 512 final

2023/0311 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio
per le persone con disabilità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 305 final} - {SWD(2023) 289 final} - {SWD(2023) 290 final} -
{SWD(2023) 291 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'Unione europea (UE) si fonda sui valori della dignità umana, della libertà e del rispetto dei diritti umani e si impegna a combattere la discriminazione, anche sulla base della disabilità, come stabilito nel trattato sull'Unione europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali (Carta).

Il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e di soggiornare liberamente all'interno dell'Unione europea è una delle conquiste più preziose dell'Unione, e un volano importante della sua economia.

L'UE e tutti i suoi Stati membri sono parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. L'UNCRPD impone agli Stati parti l'obbligo di riconoscere alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento. Gli Stati parti sono inoltre tenuti ad adottare misure efficaci per garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, anche facilitando la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili.

Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017¹, stabilisce che ogni persona, a prescindere dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17). Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali fa riferimento ai notevoli ostacoli che le persone con disabilità si trovano ancora ad affrontare e che sono ulteriormente trattati nella strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030.

Alle persone con disabilità la cui condizione di disabilità è accertata e riconosciuta dalle autorità competenti di uno Stato membro sono spesso concessi condizioni speciali o un trattamento preferenziale nell'accesso a una serie di servizi, attività e strutture, anche quando questi sono forniti a titolo gratuito in tale Stato membro e indipendentemente dal fatto che siano forniti da autorità pubbliche oppure operatori privati, sulla base di norme/obblighi giuridici nazionali o locali, e spesso su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati).

Le condizioni speciali o il trattamento preferenziale più comuni sono offerti o previsti in relazione a trasporti pubblici e privati, parcheggi, eventi culturali (ad esempio musei), centri o servizi per lo sport e il tempo libero, parchi di divertimento, turismo. Questi possono consistere in accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, accesso prioritario, assistenza personale, dispositivi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide), fornitura di ausili, aree di parcheggio più ampie o riservate². Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità

¹ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

² Per ulteriori esempi cfr. l'allegato 6.4 "Mapping of services providing preferential conditions in the EU" della valutazione d'impatto SWD(2023) 289.

possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta³. Un trattamento preferenziale e condizioni speciali sono previsti anche per l'accesso ad attività o strutture gratuite.

Tuttavia le persone con una condizione di disabilità riconosciuta nello Stato membro di residenza che si recano in un altro Stato membro possono incontrare difficoltà nell'accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti o previsti nello Stato membro in cui si recano, spesso a causa del mancato riconoscimento della carta o del certificato di disabilità rilasciati dallo Stato membro di residenza.

Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo che ostacolano l'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese di viaggio elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴, in quanto queste ultime presentano anche esigenze specifiche che rendono i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁵. L'indagine Eurostat sulle persone che non partecipano al turismo conferma che per la popolazione generale i motivi finanziari rappresentano la causa principale per non viaggiare, indicando che nel 2019 il 44,83 % della popolazione totale non ha partecipato al turismo "per motivi finanziari"⁶. Le persone con disabilità sono più esposte al rischio di povertà rispetto alle persone senza disabilità. Nel 2021, al livello dell'UE, circa il 21,1 % delle persone con disabilità di età pari o superiore a 16 anni era esposto al rischio di povertà, rispetto al 14,9 % delle persone senza disabilità. La percentuale per tutte le persone di età pari o superiore a 16 anni era del 16,4 %.

La necessità di affrontare l'incertezza giuridica e i potenziali costi aggiuntivi può compromettere le possibilità delle persone con disabilità di esercitare pienamente ed efficacemente i propri diritti di libera circolazione.

Per molte persone con disabilità inoltre il trasporto privato in automobile è l'opzione migliore, se non l'unica, per muoversi in modo indipendente. La possibilità di parcheggiare il più vicino possibile alla propria destinazione e la disponibilità di aree di parcheggio più ampie o riservate per le persone con disabilità sono fondamentali per sostenerne l'autonomia e facilitare l'esercizio dei diritti di libera circolazione. Il contrassegno di parcheggio dell'UE per le persone con disabilità, creato mediante una raccomandazione del Consiglio che nel 1998⁷ ha definito un modello/formato comune uniforme per l'UE, è uno dei risultati più visibili e importanti della politica dell'UE in materia di disabilità. Il contrassegno è ampiamente utilizzato da tutti gli Stati membri. Tuttavia, nonostante ciò, i titolari incontrano difficoltà nell'utilizzo del modello uniforme di contrassegno di parcheggio dell'UE per le persone con

³ Cfr. ad esempio l'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).

⁴ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁵ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66.

⁶ Banca dati Eurostat, `tour_dem_npsex`. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_dem_npsex/default/table?lang=en. Le informazioni disponibili più recenti sono quelle relative al 2019.

⁷ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

disabilità, come ad esempio incertezze sui diritti concessi e il riconoscimento limitato del contrassegno quando si recano in altri Stati membri, nonché ammende comminate anche quando si esibisce o si espone il contrassegno di parcheggio dell'UE. Inoltre le differenze nazionali nel formato, nella presentazione grafica e nell'attuazione del contrassegno di parcheggio dell'UE per le persone con disabilità ne ostacolano l'uso, aumentano l'incertezza (giuridica) e danno luogo a rischi di falsificazione o azioni fraudolente, nonché a problemi di applicazione⁸.

La presente iniziativa stabilisce pertanto il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova di una condizione di disabilità riconosciuta e per il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità ("diritti di parcheggio"). L'obiettivo dell'iniziativa è sostenere l'accesso dei titolari della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in tutti gli Stati membri, a parità di condizioni, per quanto riguarda rispettivamente i servizi, le attività e le strutture, anche se forniti a titolo gratuito, e le condizioni e strutture di parcheggio.

Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire l'esercizio da parte delle persone con disabilità, quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, del diritto di ricevere e beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche per accedere a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza, a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità, rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.

La definizione di un quadro di norme e condizioni comuni per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità contribuirà a garantire alle persone con disabilità una partecipazione e un inserimento più efficaci e inclusivi nella società.

La proposta di creare una carta europea della disabilità è una delle iniziative faro della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030⁹:

"La Commissione proporrà di creare entro la fine del 2023 una tessera europea di disabilità che sia riconosciuta in tutti gli Stati membri. Il punto di partenza è costituito dall'esperienza del progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE in corso in otto Stati membri e dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità."

L'intenzione di presentare una proposta sulla carta europea della disabilità è stata espressa anche nella comunicazione relativa alla Conferenza sul futuro dell'Europa - *Dalla visione all'azione*¹⁰ e menzionata dalla presidente von der Leyen nell'ambito del suo discorso sullo

⁸ Per ulteriori informazioni cfr. l'allegato 6.3 "Implementation analysis of the EU Parking Card for persons with disabilities" della valutazione d'impatto (SWD(2023) 289).

⁹ COM(2021) 101.

¹⁰ COM(2022) 404 final, 17.6.2022, allegato, parte 5 "Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza".

stato dell'Unione 2022¹¹. L'iniziativa fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2023 – *Un'Unione salda e unita*¹².

Il Parlamento europeo ha sollecitato l'introduzione della carta in tre risoluzioni. Nella sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020¹³, ha invitato la Commissione ad ampliare il progetto pilota esistente sulla tessera di disabilità dell'UE e di garantire che la tessera di parcheggio dell'UE per i disabili sia pienamente rispettata in tutti gli Stati membri. Nella sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni, il Parlamento europeo ha accolto con favore il piano di presentare un'iniziativa per la creazione di una tessera europea di disabilità che sia riconosciuta in tutti gli Stati membri, al fine di aumentare i progetti pilota per detta tessera e per il modello di contrassegno di parcheggio dell'UE per le persone con disabilità¹⁴. Nella sua risoluzione del 13 dicembre 2022 "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità"¹⁵, ha auspicato un'iniziativa ambiziosa e giuridicamente vincolante, che contempli una serie di settori diversi, al di là della cultura, del tempo libero e dello sport.

Anche il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere esplorativo favorevole¹⁶ in merito alla carta europea della disabilità, riconoscendo, per quanto riguarda il contrassegno di parcheggio dell'UE, l'importanza di aggiornare la legislazione che ne armonizza le caratteristiche, le procedure di rilascio e il funzionamento.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente iniziativa si basa su due strumenti già esistenti.

Per quanto riguarda la carta europea della disabilità, la proposta si basa sul relativo **progetto pilota**, ampliandone l'ambito di applicazione a tutti gli Stati membri e contemplando una gamma più ampia di settori strategici diversi, non solo servizi, ma anche attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito. Il progetto pilota è stato condotto su base volontaria in otto Stati membri (Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Romania e Slovenia) tra il 2016 e il 2018 ed è rimasto attivo anche dopo la sua conclusione. Il progetto pilota ha introdotto un formato comune di carta per il riconoscimento reciproco, su base volontaria, tra gli otto Stati membri partecipanti, della condizione di disabilità (stabilita secondo i rispettivi criteri, le norme, le prassi e le procedure nazionali di ammissibilità) per l'accesso a prestazioni e servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni paesi, dei trasporti¹⁷, in caso di viaggio in uno dei paesi partecipanti. I prestatori di servizi nazionali in tali settori potevano aderire volontariamente al sistema della carta. Il pacchetto di prestazioni offerto in ogni Stato membro dipendeva dal numero e dal tipo di prestatori di servizi partecipanti. Dopo aver aderito al sistema della carta, i prestatori di servizi erano tenuti a offrire le stesse prestazioni offerte ai cittadini con disabilità anche ai titolari della carta provenienti da altri Stati membri partecipanti. Gli Stati membri dovevano tenere un registro dei servizi aderenti al sistema e aggiornarlo regolarmente.

Il progetto pilota dell'UE ha dimostrato chiaramente i vantaggi per le persone con disabilità in termini di accesso ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve

¹¹ Stato dell'Unione 2022, lettera d'intenti, 14 settembre 2022.

¹² COM(2022) 548 final, 18.10.2022, allegato 1, parte 43 sotto la voce "Un nuovo slancio per la democrazia europea".

¹³ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0156_IT.html.

¹⁴ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0414_IT.pdf.

¹⁵ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0435_IT.html.

¹⁶ SOC/765 del 27.4.2024.

¹⁷ Trasporto privato (CY, FI e MT) o trasporto pubblico (FI e SI).

periodo. Inoltre lo studio del 2021 che ha valutato l'attuazione dell'azione pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e i benefici associati¹⁸ ha confermato il valore aggiunto dell'UE della carta e ha concluso che sussiste il potenziale per un'azione su scala più ampia.

Rispetto al progetto pilota (che elencava i quattro settori contemplati e includeva elenchi elaborati (a livello nazionale) di "prestatori partecipanti" in una banca dati pubblica), la logica di fondo della presente proposta legislativa è diversa. Prevedendo il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità in tutti gli Stati membri, la presente proposta legislativa mira a garantire ai titolari che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro l'accesso, a parità di condizioni, alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale esistenti in relazione a un'ampia gamma di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito. Tale approccio dovrebbe ridurre significativamente l'onere amministrativo del progetto pilota per gli Stati membri, legato alla necessità di mantenere e aggiornare le banche dati dei prestatori di servizi che accettano la carta europea della disabilità.

Per quanto riguarda il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, l'iniziativa sostituirà il sistema istituito dalla raccomandazione 98/376/CE¹⁹ del Consiglio, che prevedeva un modello europeo volontario di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità e agevolava il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una proliferazione di contrassegni diversi²⁰, ostacolando il riconoscimento transfrontaliero e l'accesso delle persone con disabilità a condizioni e strutture di parcheggio speciali riservate alle persone con disabilità in possesso di un contrassegno di parcheggio "locale". Inoltre la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto degli sviluppi tecnologici e della digitalizzazione, né per aiutare gli Stati membri a risolvere i problemi riscontrati di frode e falsificazione dei contrassegni.

La proposta fornirà norme e condizioni comuni che disciplinano il rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e il relativo modello comune che tutti gli Stati membri dovranno applicare in sostituzione di tutti i molteplici contrassegni nazionali di parcheggio esistenti.

Inoltre, al fine di garantire la parità di trattamento con i cittadini dell'UE, la Commissione intende presentare un atto giuridico distinto che estenda l'ambito di applicazione della presente proposta ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio di uno Stato membro e che hanno il diritto di recarsi in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'obiettivo della presente iniziativa è quello di fare in modo che per le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sia più semplice beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale nell'accesso a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, a parità di condizioni rispetto ai residenti con disabilità, facilitando così l'esercizio dei loro diritti di libera circolazione all'interno dell'UE.

¹⁸ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1>.

¹⁹ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (98/376/EC) (GU L167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione 2008/205/CE del Consiglio a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

²⁰ Per ulteriori informazioni cfr. l'allegato 6.3 "Implementation analysis of the EU Parking Card for persons with disabilities" della valutazione d'impatto (SWD(2023) 289).

Per quanto riguarda i servizi forniti normalmente dietro retribuzione nel mercato interno, la presente proposta integra la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno²¹. Essa integra inoltre l'atto europeo sull'accessibilità (direttiva (UE) 2019/882)²² e la direttiva sull'accessibilità del web (direttiva (UE) 2016/2102)²³, che mirano a eliminare e prevenire gli ostacoli derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri.

La proposta integra e potrebbe facilitare l'applicazione della normativa dell'UE sui diritti dei passeggeri adottata tra il 2004 e il 2021 in relazione a quattro modi di trasporto: aereo, ferroviario, per vie navigabili e con autobus²⁴. Tale normativa garantisce ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta il diritto alla non discriminazione nell'accesso ai trasporti e a ricevere assistenza gratuita e, se necessario, l'adattamento dei servizi di trasporto alle loro esigenze specifiche per consentire loro di utilizzare i quattro modi di trasporto al pari di qualsiasi altro cittadino.

L'iniziativa è altresì in linea con la recente direttiva (UE) 2022/362²⁵, che consente agli Stati membri di stabilire oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio nonché esenzioni dall'obbligo di pagamento di tali oneri o diritti di utenza per qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità, per quanto riguarda le strade soggette a tariffazione stradale.

La proposta contribuirà altresì a sostenere una partecipazione più efficace e inclusiva delle persone con disabilità alla società, come previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e contribuirà all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in quanto l'obiettivo 8 incoraggia politiche che promuovono il turismo sostenibile e la cultura locale, l'obiettivo 10 mira a ridurre le disuguaglianze e l'obiettivo 11 mira a fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, convenienti, accessibili e sostenibili per tutti.

La proposta contribuisce inoltre con un ulteriore tassello a una più ampia infrastruttura europea di certificazione digitale, che si basa sull'esperienza del certificato COVID digitale dell'UE e si collegherà al portafoglio europeo di identità digitale in seguito all'adozione della proposta di revisione del regolamento.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta persegue molteplici obiettivi interconnessi riguardanti diversi ambiti strategici, come i servizi, i trasporti e il diritto alla libera circolazione. Pertanto il ricorso a diverse basi giuridiche risulta più adeguato e appropriato per coprire i vari obiettivi dell'iniziativa.

²¹ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

²² Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 70).

²³ Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

²⁴ Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1); regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; regolamento (UE) 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione). []

²⁵ Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1).

L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 TFUE (relativi ai servizi normalmente prestati dietro retribuzione nel mercato interno) sono pertinenti, in quanto la proposta concederà ai titolari della carta o del contrassegno il diritto di beneficiare di condizioni/trattamenti preferenziali quando accedono ai servizi su base di uguaglianza con le persone con disabilità nello Stato membro visitato.

Per quanto riguarda le condizioni speciali e il trattamento preferenziale per l'accesso ai servizi nel settore dei trasporti, comprese le strutture di parcheggio, l'articolo 91 TFUE fornisce la base giuridica necessaria. Detto articolo è altresì pertinente in quanto ha permesso l'adozione della raccomandazione del Consiglio del 1998²⁶ che ha creato l'attuale sistema volontario di contrassegni di parcheggio dell'UE, che sarà sostituito dall'attuale iniziativa.

Al fine di includere le condizioni speciali o il trattamento preferenziale forniti quando si accede ad attività e strutture che non rientrano nelle categorie di "servizi" contemplate dalle altre basi giuridiche di cui sopra, in particolare le attività e le strutture fornite a titolo gratuito, l'articolo 21, paragrafo 2, TFUE, quale base giuridica residuale, prevede la possibilità per l'Unione europea di agire e adottare disposizioni per agevolare il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Inoltre i familiari, a prescindere dalla cittadinanza, di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione in conformità delle norme dell'Unione sono equiparati ai cittadini dell'Unione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è pienamente conforme al principio di sussidiarietà. I vari obiettivi interconnessi della presente proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in modo indipendente ma possono, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio al livello dell'UE. È pertanto necessario intervenire al livello dell'UE.

I problemi individuati hanno una dimensione transfrontaliera che non può essere affrontata dagli Stati membri da soli. La necessità di un'azione dell'UE è direttamente collegata ai viaggi transfrontalieri e alle relative difficoltà che le persone con disabilità devono affrontare nell'UE, ragion per cui è necessario garantire un approccio coordinato tra gli Stati membri per facilitare il loro accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale a parità di condizioni rispetto ai titolari di una carta o di un certificato di disabilità rilasciati dal paese visitato.

In assenza di un'azione al livello dell'UE, è probabile che gli Stati membri adottino sistemi diversi, con conseguenti difficoltà nel riconoscimento transfrontaliero delle carte e dei certificati di disabilità, come pure del contrassegno di parcheggio dell'UE. Se l'UE non intervenisse, è probabile che le attuali differenze nelle carte e nei certificati nazionali di disabilità aumenterebbero e che le differenze di trattamento delle persone con disabilità negli Stati membri permanerebbero o aumenterebbero ulteriormente, con ripercussioni negative sul loro accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, il che potrebbe incidere negativamente sull'esercizio dei loro diritti di libera circolazione.

L'iniziativa non mira ad armonizzare i criteri di ammissibilità, le condizioni o le procedure di valutazione per ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità in uno Stato membro,

²⁶ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione 2008/205/CE del Consiglio a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

aspetto che resta di competenza degli Stati membri. La presente proposta non pregiudica pertanto le competenze degli Stati membri nel determinare le condizioni e le procedure per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini della concessione di una carta europea della disabilità, nel riconoscere il diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità e nel rilasciare un certificato, una carta di disabilità o un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, o qualsiasi altro documento formale, a livello locale, regionale o nazionale.

Inoltre la proposta non pregiudica le competenze nazionali nel determinare se concedere o meno prestazioni speciali o condizioni preferenziali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, se del caso, per le persone che le accompagnano o le assistono. La proposta non impone agli operatori privati o alle autorità pubbliche neppure obblighi relativi alla concessione di condizioni preferenziali. Essa si limita a garantire che, laddove si concedano tali condizioni speciali o tale trattamento preferenziale, questi siano disponibili a parità di condizioni per tutte le persone con disabilità in possesso di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e che le informazioni al riguardo siano rese disponibili in formati accessibili utilizzando i pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva 2019/882.

- **Proporzionalità**

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la forma e il contenuto della proposta non eccedono e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato per raggiungere i vari obiettivi interconnessi.

Sia per la carta che per il contrassegno sono stabilite norme generali comuni e un formato/modello uniforme comune. Tuttavia, tenendo conto delle differenze, delle circostanze e delle prassi nazionali, l'accertamento della condizione di disabilità, la definizione delle procedure necessarie per il rilascio della carta o del contrassegno e la determinazione delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale per le persone con disabilità nell'accesso ai servizi, alle attività e alle strutture, anche se offerti a titolo gratuito, sono lasciate agli Stati membri, salvo diversa disposizione del diritto dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

In linea con le basi giuridiche individuate, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, in combinato disposto con l'articolo 91 TFUE, e l'articolo 21, paragrafo 2, TFUE, una direttiva è considerata l'atto giuridico più adatto, proporzionato ed efficace per conseguire i vari obiettivi interconnessi dell'iniziativa.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel luglio 2022 è stato istituito un gruppo direttivo interservizi sulla carta europea della disabilità, che ha partecipato attivamente alla preparazione dell'iniziativa, compresa la relativa valutazione d'impatto.

In linea con gli orientamenti "Legiferare meglio", è stata consultata un'ampia gamma di portatori di interessi internazionali, dell'UE e nazionali, in particolare i) i soggetti interessati alla questione (ad esempio, autorità pubbliche nazionali, prestatori di servizi, ONG); ii) i potenziali beneficiari della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di

parcheggio per le persone con disabilità (ad esempio, persone con disabilità, assistenti personali); e iii) gli esperti (ad esempio, ricercatori, consulenti, organizzazioni internazionali).

La consultazione dei portatori di interesse comprendeva: a) una consultazione pubblica, b) interviste strategiche e c) interviste mirate, d) indagini online mirate, e) tre workshop online, f) sei gruppi di riflessione con prestatori di servizi di Stati membri selezionati e g) sei studi di casi. I portatori di interessi potevano inoltre inviare osservazioni in merito h) all'invito a presentare contributi della Commissione²⁷.

La maggior parte delle attività di consultazione è stata organizzata da un contraente esterno nell'ambito di uno studio a sostegno della preparazione della valutazione d'impatto. La Commissione ha inoltre consultato le autorità degli Stati membri e le organizzazioni della società civile che rappresentano le persone con disabilità, che aderiscono alla piattaforma sulla disabilità. Le discussioni tenutesi durante le riunioni della piattaforma e all'interno del suo sottogruppo specifico sulla carta europea della disabilità sono state fondamentali per ottenere un riscontro in vista della messa a punto della proposta.

• **Valutazione d'impatto**

La proposta di iniziativa della Commissione che definisce il quadro, le norme e le condizioni per il rilascio e l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è accompagnata da una relazione di valutazione d'impatto²⁸, il cui progetto è stato presentato al comitato per il controllo normativo il 21 giugno 2023. Il comitato ha formulato un parere positivo con riserva il 19 luglio 2023. La relazione sulla valutazione d'impatto è stata rivista sulla base delle conclusioni e delle raccomandazioni del comitato. Si è inoltre tenuto conto delle osservazioni tecniche più dettagliate formulate dallo stesso.

La concezione delle opzioni e la decisione di scartarne alcune si basano fortemente sull'esperienza acquisita nell'ambito del progetto pilota sulla carta europea della disabilità e sull'esperienza della raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili, insieme al riscontro ricevuto dai portatori di interessi e dagli Stati membri.

L'opzione di unificare la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in un unico tesserino è stata presa in considerazione e poi scartata per mancanza di fattibilità pratica e tecnica²⁹. La carta e il contrassegno presentano criteri di ammissibilità, procedure di rilascio, ambito di applicazione e utilizzo diversi. Non tutti i titolari di una carta europea della disabilità sarebbero titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per persone con disabilità. I portatori di interessi consultati hanno sottolineato che l'unificazione della carta e del contrassegno ne limiterebbe la possibilità di utilizzo simultaneo da parte delle persone con disabilità. In pratica, il contrassegno europeo di parcheggio rimarrà generalmente nel veicolo per esservi esposto, mentre la carta europea della disabilità dovrà

²⁷ Per ulteriori dettagli cfr.: la relazione riepilogativa della consultazione dei portatori di interessi, allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 289).

²⁸ SWD(2023) 289.

²⁹ Sulla possibilità di unificare il contrassegno europeo di parcheggio con la nuova carta europea della disabilità, i pareri sono divergenti. Vi è un forte consenso tra gli Stati membri e le organizzazioni della società civile che rappresentano le persone con disabilità sul fatto che il contrassegno europeo di parcheggio non dovrebbe essere unificato con la nuova carta europea della disabilità. Al contrario, alcuni partecipanti alla consultazione pubblica hanno concordato sul fatto che il contrassegno europeo di parcheggio dovrebbe essere incorporato nella nuova carta europea della disabilità, forse confondendo il concetto di "tesserino unico" con quello di "strumento giuridico unico".

essere portata con sé dal titolare. I portatori di interessi hanno quindi ritenuto che la carta e il contrassegno debbano rimanere distinti.

La valutazione ha preso in considerazione opzioni strategiche volte a facilitare il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità nell'UE in relazione all'accesso ai servizi quando si visita un altro Stato membro (A) e a facilitare l'uso e la certezza del diritto nell'uso del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (B), che, nel complesso, consentono di affrontare le sfide individuate.

Sono state scartate anche diverse altre opzioni, come gli accordi volontari³⁰, la sola copertura di una selezione di servizi³¹, l'armonizzazione delle definizioni e dei criteri di ammissibilità per l'accertamento della condizione di disabilità³² o l'armonizzazione delle procedure per il rilascio della carta o del contrassegno pertinente al livello dell'UE³³.

L'opzione prescelta è una combinazione dell'opzione strategica A2 (modello obbligatorio di carta europea della disabilità in tutti gli Stati membri per viaggiare, che contempli tutti i settori dei servizi) con l'opzione B2 (modello obbligatorio di contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità).

L'opzione strategica A2 è la più efficace per facilitare il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità in relazione all'accesso ai servizi quando ci si reca in un altro Stato membro, in quanto prevede la creazione di una carta europea della disabilità da utilizzare proprio a questo scopo e che può essere facilmente riconosciuta in tutti gli Stati membri. La carta eliminerebbe l'incertezza sia per i prestatori di servizi che attualmente devono verificare la condizione di disabilità dei clienti sia per le persone con disabilità che si recano in viaggio o in visita in altri Stati membri.

L'opzione strategica B2 è la più efficace per facilitare il riconoscimento del contrassegno di parcheggio dell'UE. In quanto strumento legislativo vincolante, rende obbligatori i requisiti minimi del modello comune di contrassegno di parcheggio dell'UE nonché il suo formato e le sue caratteristiche di sicurezza. Un formato più omogeneo e uniforme per i contrassegni di parcheggio nazionali ridurrebbe l'incertezza legata al loro riconoscimento per le persone con disabilità, semplificando loro la vita quando viaggiano in auto nell'UE. Ciò consentirebbe ai titolari del contrassegno di viaggiare in auto senza l'incertezza che il loro contrassegno di parcheggio potrebbe non essere riconosciuto all'estero. Ciò comporterebbe anche un risparmio economico per le persone interessate, che potrebbero utilizzare i posti riservati alle persone con disabilità nei parcheggi pubblici.

La combinazione prescelta di opzioni strategiche dovrebbe avere un impatto sociale positivo e un forte impatto positivo nel garantire i diritti fondamentali all'interno dell'UE (in particolare il diritto alla libera circolazione, alla non discriminazione e all'integrazione delle persone con disabilità). L'impatto ambientale della combinazione delle opzioni strategiche sarà probabilmente modesto e di entità irrilevante, mentre comporterà impatti digitali positivi

³⁰ Il che implicherebbe ulteriori divergenze nel formato uniforme (fisico e/o digitale) della carta o del contrassegno nel corso del tempo e le relative difficoltà di riconoscimento e utilizzo, nonché un'elevata incertezza per le persone con disabilità.

³¹ Il che comporterebbe un pesante onere amministrativo e non risolverebbe la questione centrale della parità di trattamento delle persone con disabilità, indipendentemente dal luogo di accertamento della disabilità.

³² Il che andrebbe oltre le competenze dell'UE.

³³ Idem.

limitati. Le opzioni strategiche prescelte non dovrebbero avere un impatto significativo sulla competitività e sulle PMI e i costi amministrativi previsti per le imprese saranno marginali³⁴.

- **Diritti fondamentali**

La proposta avrebbe un impatto positivo³⁵ su vari diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Riducendo l'incertezza relativa al riconoscimento delle carte di disabilità e dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità in tutta l'UE, si faciliterebbe l'effettivo esercizio dei diritti di libera circolazione da parte delle persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono (articolo 45 della Carta).

L'accesso su base paritaria a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale per le persone con disabilità in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro dovrebbe andare a beneficio delle persone con disabilità, garantendone l'autonomia, l'inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità (articolo 26 della Carta).

La proposta contribuirebbe ai principi di non discriminazione e di uguaglianza nell'accesso ai servizi (articolo 21 della Carta). La possibilità di beneficiare di condizioni speciali o di un trattamento preferenziale o di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità in tutti gli Stati membri, su base di uguaglianza con i residenti la cui condizione di disabilità è riconosciuta in tale paese, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza, sono fattori importanti che determinano la loro scelta di utilizzare tali servizi.

Stabilire un quadro di norme e condizioni comuni sia per la carta europea della disabilità che per il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità contribuirà anche a promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità e a promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità. A sua volta, ciò garantirà una partecipazione più efficace e inclusiva delle persone con disabilità alla società, come previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

La presente proposta implica il trattamento di dati personali, in particolare quelli relativi alla condizione di disabilità del titolare della carta o del contrassegno. Il trattamento di dati personali delle persone, compresi la raccolta e l'uso di dati personali e l'accesso ai medesimi, incide sul diritto al rispetto della vita privata e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta. L'ingerenza in tali diritti fondamentali è necessaria e risponde effettivamente alla finalità di interesse generale riconosciuta dal diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, le autorità degli Stati membri che rilasciano le carte o i contrassegni saranno titolari del trattamento dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire, nell'attuazione della presente direttiva, che la normativa nazionale offra garanzie adeguate applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare i dati personali relativi alla condizione di disabilità del titolare di una carta, in linea

³⁴ Per ulteriori dettagli cfr.: capitolo 6 "Quali sono gli impatti delle opzioni strategiche?" e allegato 5 - Verifica della competitività della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 289).

³⁵ Data la mancanza di dati disaggregati, purtroppo in questa fase non è possibile misurare l'impatto sul genere.

con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. Ulteriori misure di sicurezza per i dati personali possono essere previste mediante un atto di esecuzione, quando le caratteristiche digitali e il formato digitale saranno definiti. Ai fini della direttiva proposta, i dati personali devono essere forniti solo sulla carta o sul contrassegno fisici e, una volta stabiliti il formato e le specifiche, inseriti nella carta o nel contrassegno rilasciati in formato digitale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha un'incidenza molto limitata sul bilancio dell'UE. Gli unici costi operativi riguardano l'organizzazione delle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti, nonché il sostegno ai controlli delle misure nazionali di recepimento, ossia uno stanziamento operativo di 0,62 milioni di EUR a titolo della linea di bilancio esistente, nonché spese amministrative pari a circa 0,342 milioni di EUR all'anno. Tali spese comporteranno una redistribuzione interna dei fondi senza alcun aumento dell'importo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

In caso di approvazione della proposta, gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, l'organismo (o gli organismi) designato (o designati) per il rilascio, il rinnovo e il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché le condizioni per rilasciare le carte e i contrassegni o dichiararli non validi.

Gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché quest'ultima possa redigere la sua relazione periodica al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi per il suo recepimento nel diritto nazionale.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'[articolo 1](#) descrive l'oggetto.

L'[articolo 2](#) sull'ambito di applicazione riguarda l'ambito di applicazione materiale e descrive quali servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, sono contemplati. Esso ribadisce che resta in capo agli Stati membri la competenza di accertare la condizione di disabilità e di rilasciare la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, di determinare le procedure per il loro rilascio nel rispetto degli elementi comuni di cui agli articoli 6 e 7, e di decidere se concedere o meno prestazioni speciali, condizioni speciali specifiche o un trattamento preferenziale per le

³⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

persone con disabilità e, se del caso, per le persone che le accompagnano o le assistono. Esso chiarisce inoltre l'oggetto escludendo le prestazioni di sicurezza sociale.

L'articolo 3 contiene le definizioni principali.

L'articolo 4 elenca i beneficiari, mentre l'articolo 5 prevede la parità di accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale per i titolari della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per le persone che li accompagnano o li assistono, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali.

Gli articoli 6 e 7 definiscono il formato, le procedure e le formalità amministrative rispettivamente per la carta europea della disabilità e per il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Essi riguardano l'introduzione e la validità della carta e del contrassegno e stabiliscono i rispettivi formati che sono riportati negli allegati. Entrambi gli articoli conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire disposizioni dettagliate sulla digitalizzazione della carta e del contrassegno.

L'articolo 8 prevede la possibilità di adottare specifiche tecniche comuni per precisare ulteriormente il formato della carta e del contrassegno e il formato dei futuri elementi digitali.

L'articolo 9 contiene le disposizioni relative alla vigilanza, alla conformità e all'accessibilità delle informazioni per quanto riguarda l'uso della carta e del contrassegno, anche in caso di rischio di falsificazione o frode.

L'articolo 10 impone agli Stati membri di individuare le autorità competenti che rilasceranno la carta e il contrassegno.

Gli articoli 11 e 12 stabiliscono le norme e le procedure per l'esercizio della delega da parte della Commissione e per gli atti di esecuzione di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Gli articoli 13 e 14 riguardano l'applicazione e le sanzioni, e consentono alle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e ad altri enti pubblici con interessi legittimi di intervenire per garantire il rispetto della direttiva. Le sanzioni dovrebbero essere accompagnate da misure correttive, in quanto è importante porre rimedio ai problemi riscontrati durante l'uso della carta e del contrassegno e adottare misure per migliorare in futuro.

L'articolo 15 contiene misure di accompagnamento per l'accesso alle informazioni e la sensibilizzazione, compresa l'accessibilità delle informazioni.

L'articolo 16 riguarda le relazioni e il riesame nonché gli obblighi relativi alla prima relazione sull'applicazione della direttiva e a quelle successive.

L'articolo 17 stabilisce che l'attuale raccomandazione relativa al contrassegno di parcheggio europeo per le persone con disabilità diventi obsoleta e cessi di applicarsi.

Gli articoli 18 e 19 dispongono il recepimento e l'entrata in vigore.

Gli allegati I e II descrivono rispettivamente la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e ne definiscono il formato e la presentazione grafica.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62 e 91 e l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si fonda sui valori della dignità umana, della libertà e del rispetto dei diritti umani e si impegna a combattere la discriminazione, anche sulla base della disabilità, come stabilito nel trattato sull'Unione europea (TUE), nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta").
- (2) Nell'articolo 26 della Carta, l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
- (3) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.
- (4) Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere, nell'esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del TFUE, indipendentemente dalla sua cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

- (5) L'Unione è parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)³ ed è vincolata dalle sue disposizioni che sono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione entro i limiti delle sue competenze. Tutti gli Stati membri sono parti dell'UNCRPD e sono da essa vincolati anche nei limiti delle loro competenze.
- (6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.
- (7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità anche in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17).
- (8) La direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ("atto europeo sull'accessibilità") mira a migliorare l'accesso a prodotti e servizi eliminando e prevenendo gli ostacoli derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri, contribuendo così ad aumentare la disponibilità di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno, compreso l'accesso ai siti web e ai servizi per dispositivi mobili di alcuni servizi pubblici⁶, e a migliorare l'accessibilità delle informazioni pertinenti. Il diritto dell'Unione garantisce inoltre il diritto a non essere discriminati nell'accesso ai trasporti e altri diritti, come il diritto a ricevere assistenza gratuita per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta che viaggiano in aereo⁷, treno⁸, mezzi di trasporto per vie navigabili⁹ o autobus¹⁰. Il diritto dell'Unione consente altresì agli Stati membri di stabilire oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio nonché esenzioni dall'obbligo di pagamento di tali oneri o diritti di utenza per qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o

³ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

⁴ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

⁵ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 70).

⁶ In aggiunta, la direttiva (UE) 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici mira a migliorare l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici e delle loro applicazioni mobili.

⁷ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

il cui proprietario sia una persona con disabilità, per quanto riguarda le strade soggette a tariffazione stradale¹¹.

- (9) Le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il riconoscimento della condizione di disabilità, in quanto si tratta di una questione di competenza di dette autorità. Ciascuno Stato membro e le rispettive autorità competenti dispongono di procedure di accertamento della disabilità che variano da uno Stato membro all'altro. Quando riconoscono la condizione di disabilità di un richiedente, le autorità competenti rilasciano un certificato di disabilità, una carta di disabilità o altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità del richiedente.
- (10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.
- (11) Le persone con disabilità che si spostano per periodi prolungati in altri Stati membri per motivi di lavoro, studio o altro, a meno che non sia altrimenti previsto dalla legge o concordato tra gli Stati membri, possono far accertare e riconoscere formalmente la loro condizione di disabilità dalle autorità competenti dell'altro Stato membro e possono ricevere un certificato di disabilità, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità in conformità delle norme applicabili di tale Stato membro.
- (12) Tuttavia le persone con una condizione di disabilità riconosciuta che sono in viaggio o in visita per un breve periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono possono incontrare notevoli difficoltà se la loro condizione di disabilità non è riconosciuta nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita e se non sono in possesso di un certificato, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale ivi offerto.
- (13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita.
- (14) Inoltre il fatto di non sapere se, ed eventualmente in che misura, la loro condizione di disabilità e i documenti formali che la riconoscono possono essere riconosciuti quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro genera incertezza. In definitiva, le persone con disabilità potrebbero essere scoraggiate dall'esercitare i loro diritti alla libera circolazione.
- (15) Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare¹² poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere

¹¹ Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.

¹² Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) *Tourism Management* (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità¹³. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte.

- (16) Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, può essere importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture e usufruirne al meglio. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato.
- (17) Il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE, avviato nel 2016 e realizzato in otto Stati membri, ha dimostrato chiaramente i vantaggi per le persone con disabilità in termini di accesso ai servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni casi, dei trasporti, e di sostegno alla circolazione transfrontaliera nell'UE per un breve periodo¹⁴. Esso includeva inoltre altri esempi di servizi, attività e strutture che offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.
- (18) In base alla loro condizione di disabilità, le persone con disabilità possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono il rilascio di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, che riconosce il diritto a determinate condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Ciascuno Stato membro dispone di procedure di richiesta, a livello locale, regionale o nazionale, per l'ottenimento di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità (o persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali) e di criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.
- (19) La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio¹⁵ ha introdotto un modello europeo di contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che ha facilitato il riconoscimento del contrassegno in tutti gli Stati membri. Tuttavia la sua attuazione e la presenza di integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello raccomandato hanno portato a una varietà di contrassegni diversi. Ciò compromette il riconoscimento transfrontaliero dei contrassegni in tutti gli Stati membri, ostacolando l'accesso delle persone con disabilità alle condizioni di parcheggio previste e alle

¹³ McKercher e Darcy (2018), "Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", *Tourism Management Perspectives*, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

¹⁴ Cfr. anche la relazione finale dello studio di valutazione dell'attuazione dell'azione pilota sulla tessera di disabilità dell'UE e dei benefici associati, pubblicata nel maggio 2021, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1> (non disponibile in IT).

¹⁵ Raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008, a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

strutture riservate alle persone con disabilità titolari di un contrassegno di parcheggio in altri Stati membri. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frode e falsificazione dei contrassegni, in quanto il formato è di solito piuttosto semplice e facilmente falsificabile e in pratica diverso in ogni Stato membro, il che ne rende difficile la verifica.

- (20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.
- (21) Al fine pertanto di facilitare l'esercizio, da parte delle persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo, del diritto di accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche senza discriminazioni basate sulla nazionalità, a condizioni paritarie rispetto alle persone con disabilità di tale Stato membro, e al fine di agevolare l'uso dei trasporti e di beneficiare di condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità su base paritaria rispetto a quello Stato membro, è necessario stabilire il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità.
- (22) Il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe facilitare e garantire alle persone con una condizione di disabilità riconosciuta in uno Stato membro l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in una serie di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, nonché l'accesso a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità a parità di condizioni rispetto a quelle previste sulla base di certificati, carte di disabilità o altri documenti formali nazionali che riconoscono la condizione di disabilità e contrassegni di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dalle autorità competenti del paese ospitante.
- (23) Oltre alle condizioni e alle strutture di parcheggio, i servizi, le attività e le strutture contemplati dalla presente direttiva riguardano un'ampia gamma di attività in continua evoluzione, comprese le attività fornite a titolo gratuito da autorità pubbliche o da operatori privati, in virtù di obblighi (sulla base di norme nazionali/locali o obblighi giuridici) ma spesso anche su base volontaria (in particolare da parte di operatori privati) in una serie di settori strategici quali la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, i trasporti pubblici e privati e l'istruzione.
- (24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere

all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

- (25) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in uno Stato membro deve essere determinato dalla presente direttiva unitamente alle competenze e alle procedure applicabili di tale Stato membro per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti di parcheggio per le persone con disabilità.
- (26) Oltre alla carta o al contrassegno in formato fisico, gli Stati membri dovrebbero prevedere una carta o un contrassegno in formato digitale quando il formato e le specifiche saranno stati stabiliti mediante atti delegati e di esecuzione, previa proposta della Commissione. Siffatta proposta dovrebbe basarsi sull'esperienza dei lavori passati e in corso a livello europeo sulla digitalizzazione di certificati e documenti, come il certificato COVID digitale dell'UE istituito a norma del regolamento (UE) 2021/953, e consentire l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio mediante portafogli di identità digitale dell'UE¹⁶. Alle persone con disabilità dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di utilizzare la carta o il contrassegno in formato digitale o fisico, o entrambi.
- (27) Il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comporta il trattamento di dati personali, compresi in particolare i dati relativi alla condizione di disabilità del titolare della carta o del contrassegno, che sono "dati relativi alla salute" ai sensi dell'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2016/679¹⁷ e costituiscono una categoria particolare di dati personali ai sensi dell'articolo 9 di detto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali nel contesto della presente direttiva dovrebbe essere conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nella normativa nazionale siano previste adeguate garanzie applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari di dati personali. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.
- (28) Lo Stato membro competente per il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbe essere quello in cui la persona risiede abitualmente ai sensi dei regolamenti (CE)

¹⁶ COM(2021) 281 final.

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

n. 883/2004¹⁸ e (CE) n. 987/2009¹⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio e in cui la sua condizione di disabilità è stata accertata. I titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero poter utilizzare la carta o il contrassegno quando soggiornano in qualsiasi altro Stato membro.

- (29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro.
- (30) Il quadro previsto per il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non incide sulle competenze di uno Stato membro di accertare e riconoscere la condizione di disabilità e di concedere condizioni speciali, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o trattamento preferenziale per le persone con disabilità e/o per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali. Tale quadro non comprende le prestazioni di sicurezza sociale, la protezione sociale o le prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.
- (31) A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.
- (32) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione o frode durante il rilascio della carta europea della disabilità o del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione di tali carte o contrassegni.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag.1).

²⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- (33) Al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e per apportare modifiche agli allegati I e II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi e garantire l'interoperabilità.
- (34) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche comuni che precisino ulteriormente i rispettivi formati della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, le rispettive caratteristiche digitali e di sicurezza, nonché le questioni relative all'interoperabilità. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.
- (35) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire mezzi di ricorso adeguati, compresi controlli della conformità e procedure amministrative e giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che hanno un interesse legittimo possano agire per conto di una persona con disabilità ai sensi del diritto nazionale.
- (36) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e in riferimento ai diritti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tali sanzioni possono includere sanzioni amministrative e finanziarie, come le ammende o il pagamento di un indennizzo, nonché altri tipi di sanzioni.
- (37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta.
- (38) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire aumentare le possibilità per le persone con disabilità di recarsi in viaggio o in visita in un altro Stato membro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che istituisce un quadro caratterizzato da norme e condizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

²¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. i13).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce:

- a) le norme che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di agevolare le persone con disabilità in caso di soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza, concedendo loro l'accesso a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali;
- b) modelli comuni per la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle condizioni e alle strutture di parcheggio e a tutte le situazioni in cui operatori privati o autorità pubbliche offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai servizi, alle attività e alle strutture seguenti:
 - servizi ai sensi dell'articolo 57 TFUE,
 - servizi di trasporto passeggeri,
 - altre attività e strutture, anche se fornite a titolo gratuito.
2. La presente direttiva non si applica:
 - a) a prestazioni nel settore della sicurezza sociale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009;
 - b) a prestazioni speciali in denaro contributive o non contributive o a prestazioni in natura nel settore della sicurezza sociale, della protezione sociale o dell'occupazione;
 - c) alle prestazioni di assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.
3. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a determinare le condizioni per l'accertamento e il riconoscimento della condizione di disabilità o per la concessione del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità. Non pregiudica la competenza degli Stati membri a rilasciare, in aggiunta, a livello nazionale, regionale o locale, un certificato,

una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità.

4. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali in materia di concessione od obbligo di concedere prestazioni speciali o condizioni preferenziali specifiche, quali accesso gratuito, tariffe ridotte o un trattamento preferenziale per le persone con disabilità e, laddove previsto, per le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.
5. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che le persone con disabilità o le persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, comprese quelle che concedono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- b) "familiare di un cittadino dell'Unione": il familiare, a prescindere dalla cittadinanza, di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione in conformità delle norme dell'Unione;
- c) "persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;
- d) "assistente personale": una persona che accompagna o assiste persone con disabilità, riconosciuta come tale conformemente alle leggi o alle prassi nazionali;
- e) "condizioni speciali o trattamento preferenziale": condizioni specifiche, comprese quelle relative alle condizioni finanziarie, o trattamento differenziato in relazione all'assistenza e al sostegno, quali accesso gratuito, tariffe ridotte, accesso prioritario, offerti alle persone con disabilità e/o, se del caso, alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi assistenti personali o animali da assistenza riconosciuti come tali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, indipendentemente dal fatto che siano concessi su base volontaria o imposti da obblighi giuridici;
- f) "condizioni e strutture di parcheggio": qualsiasi area di parcheggio riservata alle persone con disabilità in generale, nonché le relative agevolazioni di parcheggio o condizioni preferenziali concesse alle persone con disabilità, quali parcheggi gratuiti, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio o aree di parcheggio più ampie, indipendentemente dal fatto che siano offerte su base volontaria o imposte da obblighi giuridici.

Articolo 4

Beneficiari

La presente direttiva si applica:

- a) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione la cui condizione di disabilità è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza mediante un certificato, una carta o qualsiasi altro documento formale rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali;
- b) a cittadini dell'Unione e ai familiari di cittadini dell'Unione i cui diritti alle condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti nel loro Stato membro di residenza mediante un contrassegno di parcheggio o un altro documento rilasciato conformemente alle competenze, alle prassi e alle procedure nazionali, nonché, se del caso, alle persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali.

Articolo 5

Parità di accesso alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale e alle condizioni e alle strutture di parcheggio per le persone con disabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza abbiano accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità alle stesse condizioni previste in tale Stato membro per i titolari di contrassegni di parcheggio ivi rilasciati.
3. Salvo diversamente specificato nelle disposizioni pertinenti della presente direttiva o in un'altra normativa dell'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
 - a) qualora le condizioni speciali o il trattamento preferenziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali, o condizioni specifiche per gli animali da assistenza, tali condizioni favorevoli o specifiche siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di una carta europea della disabilità, compresi gli assistenti personali o gli animali da assistenza;
 - b) qualora le condizioni e le strutture di parcheggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo includano condizioni favorevoli per le persone che

accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali, tali condizioni favorevoli siano concesse alle stesse condizioni alle persone che accompagnano o assistono il titolare di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, compresi gli assistenti personali.

CAPO II

CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ E CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 6

Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità della carta europea della disabilità

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.
2. Le carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciute in tutti gli Stati membri.
3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano la carta europea della disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio della carta europea della disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.
4. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità.
5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare la carta digitale o fisica o entrambe.
6. La validità minima della carta europea della disabilità rilasciata da uno Stato membro è almeno pari a quella del certificato di disabilità, della carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale con la durata più lunga che ne riconosca la condizione di disabilità rilasciati alla persona interessata dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

Articolo 7

Formato, riconoscimento reciproco, rilascio e validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

1. Ciascuno Stato membro introduce il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato II. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non appena la Commissione avrà stabilito, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato II. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato II.
2. I contrassegni europei di parcheggio per le persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri sono reciprocamente riconosciuti in tutti gli Stati membri.
3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, rinnovano o revocano il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità conformemente alle rispettive norme, procedure e prassi nazionali. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai fini della presente direttiva. L'autorità competente responsabile del rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è considerata il titolare del trattamento di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e ha la responsabilità del trattamento dei dati personali. La cooperazione con i prestatori esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro che possa derivare dal diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione degli obblighi in materia di dati personali.
4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sostituisca tutti i contrassegni di parcheggio validi esistenti, rilasciati conformemente alla raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di parcheggio per disabili²² a livello nazionale, regionale o locale al più tardi entro il gg/mm/aa [data di applicazione della presente direttiva].

²² Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 (98/376/CE) (GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25), quale adattata dalla raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 2008 a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della

6. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato sotto forma di contrassegno fisico ed è integrato da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, e di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8

Specifiche tecniche comuni

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono specifiche tecniche comuni per precisare ulteriormente i formati della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, le rispettive caratteristiche di sicurezza e digitali all'avanguardia, compreso il loro formato specifico, e i dati ivi contenuti, comprese le misure di sicurezza appropriate per i dati personali, nonché le questioni relative all'interoperabilità, come le applicazioni comuni dell'UE per la lettura dei dati contenuti nelle caratteristiche digitali delle carte e dei contrassegni fisici utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode, nonché per la definizione delle specifiche tecniche del supporto di memorizzazione delle carte e dei contrassegni digitali, per questioni quali la verifica della validità delle carte e dei contrassegni e del relativo numero, per il controllo dell'autenticità, la prevenzione di falsificazioni e frodi, la lettura delle carte e dei contrassegni tra Stati membri, l'utilizzo nel portafoglio di identità digitale dell'UE e per la garanzia di accessibilità per le persone con disabilità a tutti i dati ivi contenuti.
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Sorveglianza, conformità, accessibilità delle informazioni e sensibilizzazione

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità.

Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 43).

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare il rischio di falsificazione o frode e contrastano attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità restituiscano la loro carta o il loro contrassegno all'autorità competente qualora non siano più soddisfatte le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in caso di abuso o utilizzo improprio della carta o del contrassegno rilasciati da un altro Stato membro nel loro territorio, siano informate le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la carta europea della disabilità o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l'opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionale.
6. Gli Stati membri controllano l'osservanza degli obblighi derivanti dalla carta europea della disabilità o dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in possesso di tali carte o contrassegni e delle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.
7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Articolo 10

Autorità competenti

Entro il gg/mm/aa [*entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva*] gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti designate per il rilascio, il rinnovo e il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

CAPO IV

POTERI DELEGATI E COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, e dell'articolo 7, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Applicazione

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di violazione dei loro diritti ai sensi della presente direttiva e delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;
 - b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo

interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 14

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.
2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere accompagnate da misure correttive efficaci.
3. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il gg/mm/aa [data di recepimento] e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 15

Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Articolo 16

Relazioni e riesame

1. Entro il gg/mm/aa [tre anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali ed economici, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta e in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tale relazione.
4. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle persone con disabilità, delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

Articolo 17

Obsolescenza della raccomandazione 98/376/CE del Consiglio

La raccomandazione 98/376/CE del Consiglio diventa obsoleta a partire dal gg/mm/aa [data di applicazione della presente direttiva] e cessa di essere applicata a decorrere da tale data.

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	La proposta/iniziativa riguarda:	3
1.4.	Obiettivi	3
1.4.1.	Obiettivi generali.....	3
1.4.2.	Obiettivi specifici	3
1.4.3.	Risultati e incidenza previsti	4
1.4.4.	Indicatori di prestazione	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	5
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti	6
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	6
1.6.	Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa	7
1.7.	Metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	7
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	8

3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	9
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate	9
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti	10
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi	10
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	13
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	14
3.2.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	1
3.2.5.	Partecipazione di terzi al finanziamento	1

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

1.2. Settore/settori interessati

Diritti delle persone con disabilità
Accesso delle persone con disabilità a servizi, servizi di trasporto passeggeri, attività e strutture
Libera circolazione delle persone con disabilità

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁵⁹
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale della proposta è agevolare la libera circolazione dei titolari di una carta europea della disabilità e/o di un contrassegno di parcheggio quando sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro mediante il riconoscimento reciproco della loro condizione di disabilità e concedere l'accesso a servizi, attività e strutture o a condizioni e strutture di parcheggio per le persone con disabilità nell'UE alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità in tale Stato membro.

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1 La proposta mira a garantire ai titolari della carta europea della disabilità l'accesso, a parità di condizioni nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, a qualsiasi condizione preferenziale speciale o trattamento preferenziale per quanto riguarda i servizi, le attività e le strutture offerti alle persone con disabilità.

Obiettivo specifico 2 La proposta mira a garantire ai titolari del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità l'accesso, a parità di condizioni nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, a tutte le condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità.

⁵⁹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Aumento del numero di persone con disabilità che beneficiano di condizioni speciali e/o di un trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità per quanto riguarda servizi, attività e strutture quando sono in viaggio o in visita in altri Stati membri;

aumento del numero di persone con disabilità che beneficiano di condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità quando sono in viaggio o in visita in altri Stati membri;

aumento del numero di persone con disabilità che si recano in viaggio o in visita in altri Stati membri.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Numero di Stati membri che hanno recepito la direttiva ad oggi

Numero di carte europee della disabilità rilasciate dagli Stati membri

Numero di contrassegni europei di parcheggio per persone con disabilità rilasciati dagli Stati membri

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Il principale requisito da soddisfare a breve termine è il raggiungimento di un accordo sulla proposta legislativa da parte dei colegislatori nel corso del 2024. La proposta prevede un termine [di 18 mesi] per il recepimento dell'atto giuridico adottato da parte degli Stati membri.

La proposta prevede inoltre l'adozione di atti delegati e di esecuzione.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

L'azione dell'UE è necessaria e giustificata per agevolare la libera circolazione delle persone con disabilità affinché possano accedere a condizioni speciali e/o a un trattamento preferenziale per servizi, attività e strutture, nonché a condizioni e strutture di parcheggio in tutti gli Stati membri al pari dei residenti del paese che stanno visitando, e di conseguenza per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi, delle attività e delle strutture al livello dell'UE.

Il problema individuato ha una dimensione transfrontaliera che non può essere affrontata dagli Stati membri da soli. Dall'introduzione del contrassegno di parcheggio dell'UE nel 1998, gli Stati membri hanno inserito integrazioni o deroghe specifiche a livello nazionale rispetto al modello di contrassegno di parcheggio dell'UE, ragion per cui coesistono diversi contrassegni negli Stati membri. Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato problemi di frodi e falsificazioni relativi ai contrassegni. Per di più la raccomandazione del Consiglio non è stata aggiornata in modo da tenere conto dei costanti sviluppi tecnologici e della digitalizzazione.

Pur registrando buoni esiti tra gli otto Stati membri partecipanti, il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE mancava di una dimensione più ampia al livello dell'UE e ha generato notevole incertezza e disparità di trattamento delle persone con disabilità in viaggio o in visita in diversi Stati membri. Poiché la tessera prevista dal progetto pilota e il relativo modello sono di natura volontaria, è probabile che nel tempo emergano le stesse problematiche di divergenza che hanno interessato il contrassegno di parcheggio.

La necessità di un'azione dell'UE è direttamente connessa alla natura transfrontaliera dei viaggi e alle relative sfide cui devono far fronte le persone con disabilità che viaggiano nell'UE, ragion per cui è necessario garantire un approccio coordinato adeguato tra gli Stati membri nell'agevolare l'accesso alle condizioni preferenziali offerte dai servizi su base paritaria rispetto ai residenti del paese in questione. Per questo motivo, in assenza di un intervento dell'UE, le attuali differenze tra le carte di disabilità nazionali aumenterebbero, e le differenze di trattamento delle persone con disabilità nei vari Stati membri e l'incertezza intrinseca (compresa l'incertezza giuridica) permarranno di conseguenza, con ripercussioni negative sull'esercizio dei diritti di libera circolazione.

L'azione dell'UE apporta valore aggiunto introducendo uno strumento reciprocamente riconosciuto (la carta europea della disabilità), che agevoli la libera circolazione delle persone con disabilità nell'UE e la loro parità di trattamento nell'accesso a servizi, attività e strutture rispetto ai residenti con disabilità in tutti gli Stati membri. Dallo studio di valutazione del progetto di tessera di disabilità dell'UE è emerso che negli otto Stati membri partecipanti l'azione dell'UE ha reso possibile il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità che gli Stati membri non avrebbero ottenuto agendo autonomamente. In quest'ottica, l'intervento della Commissione europea ha contribuito all'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La carta europea della disabilità si basa su due strumenti già esistenti: il contrassegno di parcheggio dell'UE e il progetto pilota sulla tessera di disabilità dell'UE. Il **contrassegno di parcheggio dell'UE per disabili** è stato introdotto dalla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio e modificato nel 2008. Esso consiste in un modello uniforme di contrassegno di parcheggio dell'UE al fine di garantirne il riconoscimento reciproco in tutti gli Stati membri, agevolando in tal modo la libera circolazione in automobile delle persone con disabilità. Nonostante il suo contributo positivo, gli utenti incontrano difficoltà nell'utilizzare il contrassegno di parcheggio dell'UE. Dal 2018 al 2022 sono state presentate circa 260 richieste relative al contrassegno di parcheggio dell'UE tramite la piattaforma SOLVIT. Tali reclami riguardavano principalmente incertezze circa i diritti concessi dal contrassegno alle persone con disabilità in viaggio in altri Stati membri (circa il 30 % dei casi), il

riconoscimento reciproco dei contrassegni di parcheggio nazionali emessi sulla base del modello dell'UE (circa il 25 % dei casi), nonché la giustificazione delle ammende ricevute pur esibendo il contrassegno di parcheggio dell'UE (circa il 12 % dei casi).

Il progetto pilota sulla **tessera di disabilità dell'UE**, sperimentato a seguito della relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2013, è stato avviato in otto Stati membri (Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Romania e Slovenia) nel periodo 2016-2018 ed è rimasto attivo anche dopo la sua conclusione. Il progetto pilota prevede un formato comune di tessera per il riconoscimento reciproco volontario tra gli Stati membri partecipanti della condizione di disabilità, stabilita conformemente ai criteri o alle norme nazionali di ammissibilità, per l'accesso a prestazioni e servizi nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e, in alcuni paesi, dei trasporti. In assenza di un intervento, il riconoscimento delle tessere e dei certificati nazionali di disabilità resterà di natura volontaria e presenterà limitazioni per quanto riguarda le condizioni preferenziali di accesso a servizi, attività e strutture.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta è compatibile con il pilastro europeo dei diritti sociali, la strategia per i diritti delle persone con disabilità e la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. È compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'attuazione della presente proposta legislativa richiede l'organizzazione di riunioni con gli Stati membri sul suo recepimento, nonché riunioni con gli Stati membri sull'adozione di atti delegati e di esecuzione. Le spese necessarie per l'organizzazione delle riunioni, ossia le spese di viaggio dei delegati, sono coperte dal Fondo sociale europeo Plus — componente EaSI (gestione diretta).

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- attuazione con un periodo di avviamento dal 2023 al 2027
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti⁶⁰

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

L'incidenza di bilancio della proposta è limitata e può essere interamente coperta dalle risorse già disponibili nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sia per il personale che i crediti, in quanto sono state individuate opportunità di riassegnazione.

Anche dopo il 2027 è prevista un'incidenza molto limitata, di cui si terrebbe conto nell'elaborazione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.

⁶⁰ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Entro [tre anni dalla data di applicazione della direttiva], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La gestione diretta, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, è la modalità da preferire perché le azioni saranno attuate dalla Commissione europea, in particolare dalla DG EMPL, che provvederà al coordinamento con gli Stati membri e i diversi portatori di interessi.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I controlli fanno parte del sistema di controllo interno della DG EMPL. Si adotterà lo stesso approccio nei confronti delle nuove attività per individuare i rischi e attenuarli.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I controlli fanno parte del sistema di controllo interno della DG EMPL. Le nuove attività genereranno costi di controllo addizionali trascurabili a livello di DG.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione garantisce che, nel realizzare le azioni finanziate, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e mediante il recupero delle somme indebitamente versate, nonché, ove fossero rilevate irregolarità, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto a norma della presente decisione, in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se necessario, l'Ufficio per la lotta antifrode effettua indagini conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Partecipazione			
	Numero 2b	Diss./Non diss. ⁶¹	di paesi EFTA ⁶²	di paesi candidati e potenziali candidati ⁶³	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	07 02 04 00 — componente EaSI FSE+	Diss.	SÌ/	SÌ	SÌ	NO

⁶¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁶² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁶³ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	2b
---	--------	----

DG: EMPL			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027				TOTALE
• Stanziamenti operativi											
Linea di bilancio ⁶⁴ 07 02 04 00	Impegni	(1a)			0,560	0,060					0,620
	Pagamenti	(2a)			0,060	0,310	0,250				0,620
Linea di bilancio	Impegni	(1b)									
	Pagamenti	(2b)									
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁶⁵											
TOTALE stanziamenti per la DG EMPL	Impegni	=1a+1b+3			0,560	0,060					0,620
	Pagamenti	=2a+2b+3			0,060	0,310	0,250				0,620

⁶⁴ Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

⁶⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)									
	Pagamenti	(5)									
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)									
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2b del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6			0,560	0,060					0,620
	Pagamenti	=5+ 6			0,060	0,310	0,250				0,620

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)									
	Pagamenti	(5)									
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)									
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6			0,560	0,060					0,620
	Pagamenti	=5+ 6			0,060	0,310	0,250				0,620

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2023	Anno 2024	2025	2026	2027			TOTALE
DG: EMPL									
• Risorse umane		0,342	0,342	0,342	0,342	0,342			1,710
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG EMPL	Stanziamenti	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342			1,710

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342			1,710
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027			TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,342	0,342	0,902	0,402	0,342			2,330
	Pagamenti	0,342	0,342	0,402	0,652	0,592			2,330

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2023	2024	2025	2026	2027			TOTALE
--	------	------	------	------	------	--	--	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342			1,710
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342			1,710

Esclusa la RUBRICA 7⁶⁸ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			n.d.

TOTALE	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342			1,710
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁶⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	2023	2024	2025	2026	2027		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	2	2	2	2	2		
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁶⁹							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz ⁷⁰	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	2	2	2	2	2		

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	2 AD sosterranno i negoziati durante il processo di adozione, organizzeranno le riunioni con gli Stati membri ed elaboreranno, se necessario, atti legislativi delegati e di esecuzione.
Personale esterno	

⁶⁹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

⁷⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Gli stanziamenti necessari possono essere programmati nell'ambito della componente in regime di gestione diretta del FSE+ per il periodo 2025-2027.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	2025	2026	2027					Totale
Paesi SEE	p.m.	p.m.	p.m.					p.m.
TOTALE stanziamenti cofinanziati	p.m.	p.m.	p.m.					p.m.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁷¹					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

⁷¹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.